

STATUTO

**SANITARIA SOLIDALE
CENTER SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIA DEL RIVO 289/291

Numero REA: TR - 359506

Codice fiscale: 01698210554

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita una società cooperativa, retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione:

"SANITARIA SOLIDALE CENTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

ART. 2) La società ha sede nel Comune di Terni.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 3) La cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata a norma di legge.

SCOPO - OGGETTO

ART. 4) Norme applicabili.

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) – in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) – per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

SCOPO

La Cooperativa ha lo scopo primario di perseguire l'interesse generale della comunità, alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi (art. 1, L. 381/91 lettera a).

Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 4 finalizzate alla gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della L. 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con

terzi non soci.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-*septies* disp. att. c.c.).

Art. 5) Al fine dello svolgimento dell'attività sociale, così come definita nell'articolo precedente, la società potrà svolgere le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:

- attività e servizi di riabilitazione;
- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, con particolare riferimento alla gestione e cura di case famiglia, comunità, alloggio e case vacanza;
- servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e cure domiciliari da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza, riservate ai disabili fisici e/o con lievi insufficienze mentali;
- attività di assistenza sanitaria nel rispetto ed entro i limiti di legge;
- attività di sostegno socio-educativo rivolto a soggetti

svantaggiati e/o a rischio di emarginazione sociale;

- l'organizzazione e la gestione, anche in convenzione, di servizi sociali, assistenza socio-sanitaria, socio-assistenziale, psicologica, operando nel settore del segretariato sociale, orientamento legale/lavorativo, della mediazione linguistica e culturale, della didattica multidisciplinare, dell'accoglienza residenziale e dei servizi di strada dedicati a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare attenzione ai disabili;

- la promozione e la gestione di progetti sperimentali legati ai bandi ed iniziative europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali, rivolti ai disabili, minori, a migranti, con particolare riferimento a richiedenti e beneficiari di protezione internazionale;

- la progettazione e la realizzazione di iniziative di natura ricreativa, turistica, sportiva e l'organizzazione di congressi, meeting, convegni, spettacoli, manifestazioni ed eventi in genere e l'esercizio delle attività complementari per l'accoglienza e l'intrattenimento degli utenti;

- la gestione di servizi di pronto intervento sociale;

- la promozione ed attuazione di corsi di formazione, aggiornamento e attività di ricerca;

- il reperimento di occupazione ai propri soci, favorendo altresì opportunità di lavoro ed inserimento lavorativo a

persone svantaggiate od escluse, attraverso i servizi sopra elencati;

- la creazione di nuove opportunità di lavoro, allo scopo di meglio conseguire la salvaguardia dei livelli occupazionali propri ed altrui;

La cooperativa ha inoltre per oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nell'ambito delle seguenti attività:

-- gestire centri educativo-occupazionali diurni e comunità alloggio, alloggi protetti per persone disabili, siano esse adulte o minori, anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici;

-- organizzare e gestire momenti ricreativi e di integrazione sociale (soggiorni climatici estivi, ecc...) rivolti a persone disabili;

-- avviare all'apprendimento e all'inserimento lavorativo anche nella forma di centri di formazione professionale;

-- programmare e gestire, a favore di anziani, forme di servizi residenziali e semiresidenziali quali, ad esempio: centri diurni, alloggi protetti, piccole comunità residenziali ovvero case di riposo;

-- programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale, a favore di anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o case di riposo e servizi similari, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale; ovvero organizzare soggiorni-vacanza

quale occasione di integrazione sociale;

-- programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, anche a valenza terapeutica, quali comunità terapeutiche, centri terapeutici territoriali o gruppi di auto-mutuo-aiuto, a favore di minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale;

-- programmare e gestire forme di servizio, quali comunità per malati di a.i.d.s.;

-- programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale o in cosiddetti "centri aperti", ovvero animazione di strada, a favore di minori, adolescenti e giovani, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità di adolescenti e giovani;

-- programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, a favore di malati psichiatrici e interventi di sostegno atti a favorire il reinserimento sociale;

-- programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradizionali quali fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in materia, a favore di fasce deboli. Programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non

tradizionali quali socioterapia, arteterapia, "pet-terapy" e altre;

-- programmare e gestire forme di servizio e di sostegno alla famiglia o ai familiari delle diverse tipologie di utenza che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Unicamente al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e di realizzare l'oggetto sociale, la Cooperativa, nei limiti e con le condizioni di legge, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, potrà partecipare a gare di appalto siano esse indette da enti pubblici che da privati ovvero partecipare o stipulare qualsiasi contratto che rientri nella categoria degli appalti, assumere lavori in concessione o in convenzione, partecipare a trattative, licitazioni, e ogni altra forma consentita dalla legge sia con enti pubblici che privati, e potrà altresì compiere tutti gli atti, negozi giuridici e operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico) e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia

diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi e enti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre:

- collaborare a qualsiasi livello con la Pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;
- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Società.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs 23 luglio 1996 n.415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

ART. 6) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa;
- b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;
- c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà, nel limite massimo stabilito dalla legge;
- d) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Qualora il numero dei soci sia superiore a nove, possono

essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa, nonché l'ammissione di soci in speciali categorie in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa e nel sociale. Tali categorie speciali non possono ricomprendere un numero di soci

superiore al terzo del totale dei soci. Il tutto ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, ed esclusa per gli stessi la remunerazione dell'attività svolta ed esclusa altresì la distribuzione di ristorni ai sensi della legge 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta certificata, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

ART. 7) Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della

quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo della necessità della stessa.

ART. 8) La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 C.C. il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..

ART. 9) Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con

deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata o mediante posta certificata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo stesso sarà escluso dalla società. In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito

regolamento.

ART.10) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata o mediante posta certificata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

- PATRIMONIO SOCIALE -

ART. 11) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti

dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;

d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento, alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12) Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi

due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ART. 13) In base a quanto disposto dall'articolo 2545 quater c.c., le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura delle perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale sociale.

Qualunque sia l'ammontare del capitale del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa nella misura e con le modalità previste dalla legge.

- ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -

ART. 14) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno

dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita, nel rispetto dei divieti di cui all'art. 2514 cod.civ., nel seguente modo:

- a) riserva legale ordinaria nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni o ad altri enti e/o organismi e/o secondo altre destinazioni previste dalla vigenti norme in

materia;

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici istituzionali.

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

- ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA -

ART. 15) Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del codice civile per:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina degli Amministratori;

c) la nomina del Sindaco o del Revisore;

d) modifiche dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti sociali.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi

stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

- DECISIONI DEI SOCI -

ART. 16) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto in seguito, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Sindaco, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del Sindaco, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono validamente adottate con il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Per le materie di particolare interesse all'assemblea, essa delibera validamente con la volontà di due terzi degli aventi diritto.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

ART. 17) Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 14 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare

nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata o mediante posta certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia

presente l'intero organo amministrativo ed il Sindaco, se nominato e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 18) L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 19) Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale. Ciascun socio non può rappresentare per

delega più di un'altro socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.

- ORGANO AMMINISTRATIVO -

ART. 20) La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri.

I membri di tale organo possono agire in via congiuntiva o disgiuntiva a seconda di quanto deciderà l'assemblea in sede di nomina o rinnovo delle cariche.

In tale ultima circostanza si applicano rispettivamente gli artt. 2258 e 2257 cod. civ.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a terzi non soci, purché la maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci operatori.

Gli amministratori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato

forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ART. 21) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, posta certificata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la

riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 22) Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.

Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali ed agli investimenti.

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a

uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 23) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i

propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio
nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

- ORGANO DI CONTROLLO -

ART. 24) Quando obbligatorio per legge, i soci procedono alla
nomina del collegio sindacale, composto da tre membri
effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio è composto da revisori contabili iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

Si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa
disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e
seguenti del codice civile.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Al collegio sindacale, purchè ricorrano i presupposti di
legge, compete la revisione legale dei conti.

Il compenso del collegio sindacale è determinato dai soci
all'atto della nomina per l'intera sua durata in carica.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai
sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei
soci possono essere nominati un sindaco o un revisore legale
dei conti con il compito di vigilare sull'osservanza della
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e
sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e
possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

Per quanto non espressamente pattuito, si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

LIBRO SOCI

ART. 25) La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, nonchè il mutamento del domicilio dei soci, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono

comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli amministratori devono aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta certificata o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -

ART. 26) Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 27) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

ART. 28) In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 29) Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di

cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le
vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Il presente atto da me redatto e scritto parte a mano e parte
con mezzo meccanico da persona di mia fiducia, è stato da me
letto ai costituiti che lo approvano perchè conforme alla
loro volontà e lo firmano in margine e lo sottoscrivono con
me notaio in conformità di legge alle ore tredici e minuti
cinquanta e sono trentasette facciate di dieci fogli sin qui

F.to: El Honsali Faouzi

F.to: Viali Marcello

F.to: Viale Michele

F.to: Francesca Romana Perrini Notaio segue sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO , AI SENSI DELL'ART 22
COMMA 2 DEL D.LGS 82/2005 --- CHE SI RILASCI IN TEMPO UTILE DI
REGISTRAZIONE AD USO REGISTRO IMPRESE.

Imposta di bollo assolta tramite MUI ai sensi del d 22.02.2007